

**ASSOCIAZIONE ITALIANA  
ARMATORI DIPORTISTI — A.I.A.D.**

---

**REGOLAMENTO GENERALE**

---

**E CODICE ETICO**

*Approvato dall'Assemblea Costituente*

*Roma, 1° luglio 2026*

## **PARTE PRIMA – REGOLAMENTO GENERALE**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento Generale, approvato dall'Assemblea Costituente ai sensi dello Statuto dell'Associazione Italiana Armatori Diportisti (A.I.A.D.), disciplina il funzionamento operativo dell'Associazione, integrando e attuando le previsioni statutarie.
2. Il Regolamento è vincolante per tutti i soci, per i titolari di cariche associative e per i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Associazione.

#### **Art. 2 – Modifiche al Regolamento**

1. Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea dei Delegati, con voto palese, a maggioranza assoluta dei presenti.
2. Le modifiche entrano in vigore il giorno successivo alla loro approvazione, salvo diverso termine indicato dall'Assemblea.

### **TITOLO II – ISCRIZIONE E REGISTRO SOCI**

#### **Art. 3 – Domanda di ammissione**

1. La domanda di ammissione è presentata mediante apposita modulistica, anche in formato elettronico, accessibile dal sito istituzionale dell'Associazione.
2. Il richiedente deve fornire:
  - dati anagrafici completi (o, per le persone giuridiche, dati di registrazione);
  - recapiti di contatto, ivi compreso indirizzo PEC se disponibile;
  - dichiarazione di accettazione integrale dello Statuto, del Codice Etico e dei Regolamenti;
  - per i Soci Armatori, documentazione idonea attestante la titolarità dell'unità da diporto;
  - eventuale indicazione della circoscrizione territoriale di appartenenza;
  - consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
3. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda entro 60 giorni. Il silenzio oltre tale termine equivale ad accoglimento.

#### **Art. 4 – Quota associativa**

1. L'importo della quota associativa annuale è determinato dall'Assemblea dei Delegati per ciascuna categoria di soci.
2. La quota deve essere versata entro il 31 marzo di ciascun anno. Il mancato pagamento, dopo formale diffida, comporta la sospensione dei diritti associativi e, decorsi 12 mesi, la decadenza.
3. La quota è personale, non trasferibile e non rimborsabile.

## **Art. 5 – Registro nazionale dei soci**

1. L'Associazione tiene un Registro nazionale dei soci in formato elettronico, costantemente aggiornato dal Segretario Generale.
2. Il Registro contiene: dati anagrafici, categoria di appartenenza, data di iscrizione, circoscrizione territoriale, stato dei pagamenti, cariche ricoperte, eventuali provvedimenti disciplinari.
3. Il Registro è tenuto nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. L'accesso è riservato agli organi associativi competenti.
4. Ciascun socio ha diritto di accedere ai propri dati e di richiederne rettifica o aggiornamento in qualsiasi momento.

## **TITOLO III – STRUTTURA TERRITORIALE**

### **Art. 6 – Sezioni territoriali**

1. L'Associazione si articola sul territorio nazionale in:
  - Sezioni Portuali, costituite presso porti turistici e infrastrutture nautiche;
  - Federazioni Provinciali, comprendenti le sezioni portuali della medesima provincia;
  - Federazioni Regionali, comprendenti le Federazioni Provinciali della medesima regione;
  - Rappresentanze Internazionali, presso Paesi esteri di interesse strategico.
2. La costituzione di una Sezione Portuale richiede un numero minimo di 10 soci della medesima circoscrizione.
3. Ciascuna struttura territoriale elegge propri organi direttivi, secondo modalità analoghe a quelle previste per gli organi nazionali.

### **Art. 7 – Funzioni delle strutture territoriali**

1. Le strutture territoriali svolgono, in particolare:
  - rappresentanza locale degli associati;
  - attivazione di convenzioni territoriali;
  - promozione di iniziative culturali, formative e sportive;
  - monitoraggio delle infrastrutture e dei servizi nautici locali;
  - interlocuzione con enti locali, autorità portuali e Capitanerie di Porto.

## **TITOLO IV – PROCEDURE ELETTORALI**

### **Art. 8 – Principi generali**

1. Tutte le elezioni associative si svolgono con voto palese, anche mediante piattaforme digitali sicure che garantiscano:
  - identificazione certa dell'elettore;
  - tracciabilità nominativa del voto;
  - pubblicità dei risultati;
  - conservazione documentale per almeno cinque anni.

## **Art. 9 – Commissione elettorale**

1. Per ciascuna tornata elettorale, l'Assemblea nomina una Commissione Elettorale composta da 3 (tre) membri, indipendenti e non candidati.
2. La Commissione Elettorale vigila sulla regolarità del procedimento, esamina le candidature, sovrintende alle operazioni di voto e proclama gli eletti.

## **Art. 10 – Candidature**

1. Le candidature alle cariche associative sono presentate per iscritto almeno 30 giorni prima della data di votazione.
2. Ciascuna candidatura deve essere corredata da:
  - dichiarazione di accettazione della candidatura;
  - dichiarazione di assenza di conflitti di interesse, o, se presenti, loro precisa indicazione;
  - dichiarazione di assenza di condanne penali incompatibili con l'incarico;
  - breve curriculum e programma di mandato.

## **Art. 11 – Voto elettronico**

1. Il voto elettronico si svolge attraverso piattaforme certificate, scelte dal Consiglio Direttivo, che garantiscano sicurezza, integrità, tracciabilità nominativa e accessibilità.
2. Sono previste finestre temporali di voto non inferiori a 48 ore.
3. Le operazioni di voto e di scrutinio sono pubbliche; i risultati sono pubblicati sul sito istituzionale entro 24 ore dalla chiusura.

# **TITOLO V – PROCEDURE DISCIPLINARI**

## **Art. 12 – Avvio del procedimento**

1. Il procedimento disciplinare è avviato dal Collegio dei Probiviri:
  - su segnalazione di qualunque socio o organo associativo;
  - d'ufficio, in presenza di notizia di fatti rilevanti.
2. L'avvio del procedimento è comunicato per iscritto al socio interessato, con indicazione precisa degli addebiti, della normativa violata e del termine per le controdeduzioni, non inferiore a 15 giorni.

## **Art. 13 – Garanzie procedurali**

1. Al socio sottoposto a procedimento disciplinare è garantito:
  - il diritto di accesso agli atti del procedimento;
  - il diritto di presentare memorie scritte e documenti;
  - il diritto di essere ascoltato personalmente;
  - il diritto di farsi assistere da un altro socio di fiducia;
  - il diritto di proporre ricorso secondo le modalità di cui all'art. 14.

## **Art. 14 – Ricorsi**

1. Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso all'Assemblea dei Delegati, da

proporre entro 30 giorni dalla notifica della decisione.

2. L'Assemblea decide nella prima riunione utile, con voto palese, in via definitiva.

## **TITOLO VI – TUTELA DEL MARCHIO E DELL'IMMAGINE**

### **Art. 15 – Marchio AIAD**

1. Il marchio AIAD, il logo e ogni segno distintivo sono di proprietà esclusiva dell'Associazione e ne è curata la registrazione presso gli uffici competenti.

2. L'uso del marchio da parte di soci, sezioni territoriali, sponsor o partner è subordinato ad autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo e al rispetto delle linee guida grafiche pubblicate sul sito istituzionale.

3. L'uso non autorizzato o non conforme costituisce illecito e comporta provvedimenti disciplinari, oltre alle azioni civili e penali a tutela del marchio.

### **Art. 16 – Comunicazione associativa**

1. Le dichiarazioni pubbliche a nome dell'Associazione sono rese esclusivamente dal Presidente Nazionale o da soggetti da questi formalmente delegati.

2. I soci e i titolari di cariche territoriali esprimono opinioni a titolo personale e non possono impegnare l'Associazione senza specifica delega.

## **TITOLO VII – PROGRAMMAZIONE ANNUALE E CONVENZIONI**

### **Art. 17 – Piano annuale delle attività**

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Consiglio Direttivo approva il Piano Annuale delle Attività per l'anno successivo, comprendente:

- obiettivi strategici e operativi;
- programma di iniziative, eventi e attività formative;
- budget di previsione;
- piano della comunicazione.

2. Il Piano è sottoposto all'Assemblea dei Delegati per ratifica nella prima seduta utile.

### **Art. 18 – Convenzioni nazionali**

1. Il Consiglio Direttivo stipula convenzioni di rilevanza nazionale con fornitori di servizi e beni di interesse per gli associati.

2. Le convenzioni sono pubblicate sul sito istituzionale, con indicazione di termini, condizioni e durata.

3. È vietata la stipula di convenzioni che limitino la libertà di scelta degli associati o che configurino vincoli di esclusiva pregiudizievoli.

## TITOLO VIII – TRASPARENZA E PROTEZIONE DEI DATI

### Art. 19 – Obblighi di trasparenza

1. L'Associazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in apposita sezione "Amministrazione Trasparente":

- Statuto, Regolamenti e Codice Etico;
- composizione degli organi associativi e dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse;
- bilanci consuntivi e preventivi;
- verbali delle Assemblee;
- elenco delle convenzioni in essere;
- eventuali compensi attribuiti ai titolari di cariche.

### Art. 20 – Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali dei soci, dei collaboratori e dei terzi è effettuato nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 come modificato.

2. Il Consiglio Direttivo nomina il Titolare del trattamento e, ove necessario, il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO).

3. L'Associazione adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati.

## **PARTE SECONDA – CODICE ETICO**

### **PREMESSA**

L'Associazione Italiana Armatori Diportisti (A.I.A.D.) adotta il presente Codice Etico quale documento fondante della propria identità, vincolante per tutti i soci, gli organi associativi e i collaboratori. Il Codice Etico costituisce parte integrante dello Statuto e del Regolamento Generale.

#### **Art. 1 – Principi fondamentali**

1. L'azione dell'Associazione è ispirata ai seguenti principi:

- Tutela del diporto come bene sociale, culturale ed economico, accessibile e popolare;
- Assoluta indipendenza da partiti politici, gruppi di pressione e interessi economici di parte;
- Trasparenza nella gestione, nelle decisioni e nei rapporti istituzionali ed economici;
- Rispetto dell'ambiente marino, lacustre e costiero, quale patrimonio comune;
- Promozione della sicurezza in mare e della cultura della prevenzione;
- Difesa attiva dei diritti degli associati e degli interessi collettivi della categoria;
- Correttezza, lealtà e legalità nei rapporti istituzionali, commerciali e interpersonali.

#### **Art. 2 – Integrità e onorabilità**

1. I titolari di cariche associative e i collaboratori operano con integrità, onestà e diligenza, nell'esclusivo interesse dell'Associazione e degli associati.

2. Costituiscono violazioni del presente articolo: corruzione attiva o passiva, abuso di posizione, indebita appropriazione di beni o risorse associative, condotte penalmente rilevanti incompatibili con il ruolo ricoperto.

#### **Art. 3 – Indipendenza e neutralità politica**

1. L'Associazione è apertita e apolitica. Nessun socio, in nome dell'Associazione, può sostenere candidati, partiti o schieramenti politici.

2. I titolari di cariche associative che assumano cariche politiche elettive devono dichiararlo immediatamente e valutare con il Collegio dei Probiviri la compatibilità con il ruolo associativo.

#### **Art. 4 – Trasparenza e gestione delle risorse**

1. Tutte le decisioni e le spese associative sono tracciabili e documentate. I bilanci sono pubblicati e accessibili.

2. Ogni socio ha diritto di richiedere chiarimenti su atti e provvedimenti associativi, secondo le modalità previste dal Regolamento.

#### **Art. 5 – Rapporti con le istituzioni**

1. Nei rapporti con le istituzioni pubbliche, l'Associazione opera nel pieno rispetto della legalità, della trasparenza e della tracciabilità.

2. Le attività di rappresentanza degli interessi sono svolte in conformità alle normative vigenti in materia

di lobbying trasparente.

3. È fatto divieto di offrire o promettere a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio denaro, regali, utilità o vantaggi di qualunque natura, fatti salvi gli atti di mera cortesia istituzionale di modico valore.

### **Art. 6 – Rispetto reciproco e pari opportunità**

1. L'Associazione promuove il rispetto reciproco tra i soci, la parità di genere, l'inclusione e la valorizzazione delle differenze.

2. Sono vietate e sanzionate condotte discriminatorie, molestie, intimidazioni o violenze verbali o fisiche in qualunque contesto associativo.

### **Art. 7 – Tutela ambientale**

1. L'Associazione promuove la sostenibilità ambientale del diporto, la riduzione dell'impatto delle attività nautiche, la diffusione di buone pratiche di rispetto del mare e delle coste.

2. Ogni socio è tenuto al rispetto della normativa ambientale e ad adottare comportamenti coerenti con i principi del presente Codice.

### **Art. 8 – Sicurezza**

1. L'Associazione promuove la cultura della sicurezza in mare e la formazione continua degli armatori e degli equipaggi.

2. Ogni socio è tenuto al rispetto delle norme di sicurezza, alla manutenzione adeguata della propria unità e al comportamento responsabile in navigazione.

### **Art. 9 – Riservatezza**

1. I titolari di cariche associative e i collaboratori sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione del ruolo ricoperto.

2. Tale obbligo persiste anche dopo la cessazione della carica o del rapporto.

### **Art. 10 – Segnalazione di violazioni (whistleblowing)**

1. L'Associazione tutela chi segnala in buona fede violazioni dello Statuto, del Codice Etico, dei Regolamenti o della legge.

2. Le segnalazioni sono rivolte al Collegio dei Probiviri, che garantisce la riservatezza del segnalante e l'assenza di ritorsioni.

### **Art. 11 – Applicazione e sanzioni**

1. Le violazioni del presente Codice Etico comportano l'attivazione del procedimento disciplinare di cui al Titolo V del Regolamento Generale.

2. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dall'art. 31 dello Statuto.

## **PARTE TERZA – NORME FINALI**

### **Art. 1 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento Generale e il Codice Etico entrano in vigore il giorno successivo alla loro approvazione da parte dell'Assemblea Costituente.

## **Art. 2 – Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si applicano le disposizioni dello Statuto e delle norme di legge vigenti.

\* \* \*

*Roma, 1° luglio 2026*